

D.D.L. " NORME PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI SANITARIE IN MATERIA
DI RIABILITAZIONE, DI CUI ALL'ART. 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1978, N. 833, ABROGAZIONE DELL'ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE 20.7.84
N. 36 "

RELATORE PRESIDENTE LORENZO FAZIO

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge regionale

"Norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia di riabilitazione, di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1978, n.833. Abrogazione della legge regionale 27 luglio 1984, n.36".

Relazione

1. La materia dell'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'art.2 della legge 30 marzo 1971, n.118, nonché dei sordomuti e ciechi civili, già gestita direttamente dal Ministero della Sanità, è stata trasferita dal 1° luglio 1979, ai sensi dell'art.81 della legge 833/1978, ancor prima che fossero costituite le unità sanitarie locali.

Per tale motivo la Regione dovette assumere le relative funzioni per assicurare la continuità delle prestazioni agli aventi diritto, il cui volume era di notevole entità sia sul piano delle strutture pubbliche, con i quattro Consorzi di riabilitazione di Bari, Foggia, Cutrofiano (LE) e Taranto, che di quelle private con i centri di Ostuni, Noicattaro, Andria, Laterza, Lecce, San Giovanni Rotondo e Manfredonia ed i presidi dipendenti nei comuni vicini.

La complessità della materia e la sua rilevanza postulavano un riordino e una razionalizzazione del sistema riabilitativo regionale esistente, ed in tale contesto si riservavano ulteriormente tali funzioni in sede di trasferimento delle residue funzioni degli enti locali e della regione alle UU.SS.LL. (art.34 della legge regionale 27 luglio 1984, n.36), e la Giunta Regionale presentava il 28 dicembre 1984 specifico disegno di legge per la "costruzione" nel servizio sanitario regionale di un sistema riabilitativo, elaborato su uno schema progetto diramato l'11 aprile 1983 a tutti i livelli interessati al problema.

La fine della legislatura ha impedito l'esame del disegno di legge da parte del Consiglio.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

2. La necessità di accelerare la confluenza nella sede naturale delle UU.SS.LL. di tutte le gestioni sanitarie, la doverosità di consentire agli aventi diritto, tra il personale precario o consulente dipendente dai consorzi di riabilitazione e gestioni assimilate, di beneficiare della legge di "sanatoria" 20 maggio 1985, n.207, hanno indotto la Giunta Regionale a proporre in termini legislativi una prima normativa del settore con previsione del trasferimento delle funzioni modo articolato per evitare la perdita degli aspetti positivi dell'attuale sistema e l'aumento eventuale delle disfunzioni in esso certamente presenti.
3. In tale logica e nella consapevolezza della complessità delle situazioni proprie ai singoli consorzi e della delicatezza della materia che non consente ulteriori possibili abbassamenti dell'esistente livello, il disegno di legge si muove:
- a) affermando la volontà regionale di perseguire finalità e obiettivi di piena e paritaria tutela dei cittadini disabili;
 - b) trasferendo alle UU.SS.LL. le funzioni già esercitate dalla Regione e dagli enti locali e loro consorzi, unitamente ai beni e al personale;
 - c) transitoriamente, distinguendo i livelli di prestazioni erogabili in ragione delle reali possibilità di costituire unità territoriali riabilitative sulla base di obiettivi criteri redistributivi di risorse, strutture e personale;
 - d) disciplinando in forma precisa e celere, le procedure attuative del trasferimento, prevedibilmente complesse per il personale, anche ai fini dell'applicazione della legge n. 207/1985.
4. ~~I tempi ristrettissimi concessi per la elaborazione e rielaborazione di ogni singolo~~
4. Il testo legislativo che perviene all'esame del Consiglio Regionale non fa trasparire l'intenso e approfondito dibattito profuso dalla Commissione in diverse sedute che si sono protratte al limite delle possibilità: questo sta a testimoniare la comune volontà di tutti i gruppi consiliari di pervenire, seppure nel periodo transitorio, al miglior assetto possibile del delicato settore e garantisce l'impegno di porre subito mano alla "costruzione" di un sistema organico riabilitativo nella Regione che assicuri nel concreto la parità di dignità civile a tutti i cittadini.

Lorenzo Ferraro

ART. 1

Finalità

1. La Regione Puglia promuove un idoneo sistema di servizi e di interventi finalizzati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione degli handicaps garantendo il diritto alla salute del cittadino nell'interesse della collettività; opera, altresì, per rimuovere le situazioni invalidanti e di bisogno che ostacolano il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione alla vita sociale.

ART. 2

OBIETTIVI

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione:
 - a) assicura i servizi di prevenzione e cura territoriali e ospedalieri, capaci di evitare la istituzionalizzazione dell'assistenza;
 - b) garantisce l'inserimento dei soggetti in difficoltà psicofisica nella scuola di ogni ordine e grado;
 - c) favorisce il mantenimento e promuove il reinsertimento dei soggetti in difficoltà nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - d) tutela il diritto al lavoro dei cittadini portatori di handicaps anche attraverso interventi integrativi rispetto all'attuale normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette;
 - e) favorisce la partecipazione dei cittadini disabili ai corsi ordinari di formazione professionale;
 - f) si adopera per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicaps;
 - g) promuove la informazione della popolazione sulle cause che provocano handicaps e sulle possibilità di prevenzione in fase preconcezionale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, sulle problematiche degli handicappati e delle loro famiglie;
 - h) assicura la formazione e l'aggiornamento degli operatori.

ART.3

Attribuzione delle funzioni

1. Le funzioni sanitarie in materia di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, già esercitate dalla Regione, dagli Enti locali e loro consorzi, con onere a carico del fondo sanitario, sono attribuiti, a decorrere dal primo dicembre 1985, ai Comuni che le esercitano tramite le rispettive Unità Sanitarie Locali.

ART. 4

Beni

1. I beni mobili ed immobili degli enti di cui al precedente articolo destinati alle funzioni sanitarie di riabilitazione sono trasferiti ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, a norma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, e degli articoli 88 e 89 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8.

ART. 5

Personale

1. Il personale dipendente dagli Enti di cui all'articolo 3 è trasferito al servizio sanitario nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'Ente di provenienza e iscritto nei relativi ruoli nominativi regionali ai sensi della legge regionale 2 marzo 1981, n.21 e della legge 20 maggio 1985 numero 207, secondo le tabelle di equiparazione fissate nell'allegato 2 del D.P.R. 761/79 e successive integrazioni e modificazioni e conformemente alle modalità di iscrizione del restante personale del servizio sanitario.

2. Il personale in servizio presso gli uffici della Regione e addetto alle funzioni di cui all'articolo 34 della legge regionale 20 luglio 1984, n.36 può chiedere, entro il termine di cui al n. 3 dell'Articolo 7, alla Giunta Regionale di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario.

Presidi di primo e secondo livello

9

1. Le unità sanitarie locali esercitano le funzioni as sistenziali di base, assicurando prestazioni terapeutiche e diagnostiche di primo livello.
2. Le unità sanitarie locali dei capoluoghi di provincia esercitano, oltre che le funzioni di cui al punto 1., atti vità diagnostica di secondo livello, certificativa e auto rizzativa protesica e specifica. Nelle città di Bari e Taran to tutte le funzioni sono esercitate unicamente dalle unità sanitarie locali rispettivamente Ba/11 e TA/5 -
3. E' fatta salva la organizzazione che sarà prevista dal piano sanitario regionale ovvero da legge regionale or ganica della disciplina concernente la materia di riabili tazione.

ART. 7

Assegnazione del personale ai presidi di riabilitazione di primo e secondo livello. Modificazione della pianta organica delle UU.SS.LL..
Nomina dei Commissari.

- 1, Ai fini delle determinazioni e delle assegnazioni di cui al successivo punto 2 il Presidente della regione, su proposta della Giunta, nomina per ogni ambito provinciale, presso gli Enti di cui all'articolo 3, un Commissario straordinario, ~~in~~ sostituzione degli attuali organi di amministrazione.

I Commissari straordinari, scelti tra i funzionari di massimo livello del ruolo unico regionale, entro e non oltre 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno:

- a) alla ricognizione, sulla base degli atti esecutivi, delle piante organiche degli Enti e delle gestioni relative alla materia dell'assistenza sanitaria riabilitativa di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 indicati all'articolo 3;
- b) all'individuazione, sulla base di atti esecutivi, del personale di ruolo e non di ruolo degli Enti predetti e delle gestioni predetti e delle rispettive posizioni;
- c) all'applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207, e alla formulazione di graduatorie per ruoli, profili e posizioni funzionali del personale di cui alla precedente lettera b), secondo le disposizioni e i criteri validi per i concorsi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Ministero della Sanità del 30 gennaio 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 e integrazioni successive.

Il Commissario straordinario dell'ambito provinciale di Bari svolge compiti di coordinamento regionale al fine di fornire criteri uniformi per la formazione delle graduatorie provinciali; egli forma, inoltre, sentiti gli altri commissari, la graduatoria unica regionale da sottoporre all'approvazione della Giunta.

2. Entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento unico per tutto l'ambito regionale, il Consiglio re-

gionale determina l'organico e l'organizzazione del personale dei presidi di primo e secondo livello, nel limite delle dotazioni organiche complessive degli Enti di cui al precedente articolo 3.

3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della delibera del Consiglio Regionale, di cui al precedente punto 2, il personale interessato potrà esprimere preferenze in ordine alle sedi alle quali intende essere assegnato, dandone comunicazione all'Assessorato regionale alla Sanità.

Entro i successivi 15 giorni la Giunta Regionale procederà all'assegnazione in via definitiva sulla base della graduatoria, tenendo conto delle preferenze, e delle piante organiche approvate.

4. I Commissari straordinari provvederanno altresì, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, alla ricongiunzione e trasferimento dei beni ad ogni altro adempimento necessario alla liquidazione degli Enti.

NORME TRANSITORIE

ART. 8

Art. 8. Norme transitorie per l'attuazione
della legge n. 30 del 28.2.1975.

1. La regione determina, secondo gli accordi nazionali, le rette da corrispondere alle istituzioni sanitarie private, continua a corrispondere le stesse e a provvedere al pagamento ai fornitori delle prestazioni protesiche attese la loro attività a rilevanza regionale e interregionale fino all'approvazione della normativa di formalizzazione prevista al punto 3 del precedente articolo.

ART. 9

- 1, Fino all'attuazione dei provvedimenti di cui al n. 2 del precedente articolo 7, tutto il personale è assegnato e le funzioni, ivi comprese quelle già esercitate dalla regione, salvo il disposto dell'articolo 8, sono esercitate provvisoriamente dalle Unità sanitarie Locali nel cui ambito abbiano sede gli enti di cui all'articolo 3, fermo restando l'attuale organizzazione amministrativa degli Enti medesimi.

- 2, Ove nei confronti del personale di cui al precedente articolo 5 non sia stata attuata la disciplina prevista dagli accordi nazionali vigenti, si provvede in sede di attuazione delle disposizioni di cui al n. 1 dell'articolo 7.

14 #

ART. 10

Abrogazione

1. E' abrogato l'articolo 34 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36,
" Norme concernenti l'igiene e Sanità pubblica ed il servizio Farmaceutico".